

EMENDAMENTI 001-058

presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relazione**Ignazio Corrao****A8-0405/2017**

Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

Proposta di direttiva (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

Emendamento 1**Proposta di direttiva
Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) Il riciclaggio **di denaro** e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso **associati** restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione. Onde affrontare tali problemi e rafforzare **al tempo stesso** l'applicazione della direttiva 2015/849/UE¹, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio **di denaro** mediante il diritto penale, consentendo una **migliore** cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti.

Emendamento

(1) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso **correlati** restano problemi significativi a livello dell'Unione: essi danneggiano l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per la sicurezza interna e il mercato interno dell'Unione, **la sicurezza pubblica e la sicurezza personale dei cittadini dell'UE**. Onde affrontare tali **crescenti** problemi e **integrare e** rafforzare l'applicazione della direttiva (UE) 2015/849 **del Parlamento europeo e del Consiglio**¹, la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera **più rapida ed efficiente** fra le autorità competenti **nazionali e dell'Unione e con le competenti agenzie dell'UE, il che migliorerà lo scambio delle informazioni e permetterà di individuare gli istigatori del**

terrorismo.

(La modifica riguardante la soppressione dei termini "di denaro" si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

¹ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

¹ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, **avrebbero** effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate dall'Unione ai fini della lotta contro il riciclaggio dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali e altrettanto rigorose.

Emendamento

(2) Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, **hanno** effetti molto limitati. ***A livello dell'Unione, l'attuale quadro giuridico non è esaustivo, né è sufficientemente coerente per essere del tutto efficace. A livello degli Stati membri, il riciclaggio è qualificato come reato, ma vi sono differenze significative in merito alla definizione di riciclaggio, a che cosa costituisca un reato-presupposto e ai livelli delle sanzioni. Le differenze esistenti nei quadri giuridici nazionali possono essere sfruttate da criminali e terroristi, che possono scegliere di procedere alle loro operazioni finanziarie negli Stati membri nei quali ritengono che le misure antiriciclaggio siano più deboli.*** Di conseguenza, le misure adottate dall'Unione ai fini della lotta contro il

riciclaggio dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali e altrettanto rigorose.

Verrebbe in tal modo istituito un quadro giuridico rafforzato a livello dell'Unione che consentirebbe di affrontare in maniera più efficace il finanziamento del terrorismo e di ridurre la minaccia rappresentata dalle organizzazioni terroristiche, limitandone la capacità di finanziare le proprie attività.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'azione dell'Unione dovrebbe ***continuare ad avere particolare considerazione delle*** raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e ***degli*** strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ***ove necessario***, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

Emendamento

(3) L'azione dell'Unione dovrebbe ***spingersi oltre le*** raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e ***gli*** strumenti di altri organismi e ***organizzazioni*** internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. ***La Commissione dovrebbe effettuare la propria valutazione riguardo all'efficienza delle misure proposte dal GAFI nonché all'attuazione e all'efficacia delle misure antiriciclaggio in generale. Il GAFI dovrebbe procedere a una revisione delle norme vigenti e a una valutazione del proprio contributo, nonché garantire la rappresentanza regionale, la sua credibilità, la sua efficienza e un migliore impiego delle informazioni finanziarie.*** I rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 ("raccomandazioni riviste del GAFI"). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198), l'Unione dovrebbe recepire

urgentemente i requisiti di tale Convenzione nel proprio ordinamento giuridico. *A prescindere dall'azione dell'UE in questo settore, gli Stati membri che hanno firmato ma non ancora ratificato la Convenzione dovrebbero provvedere in tal senso senza indugio.*

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio² stabilisce dei requisiti relativi alla qualifica come reato del riciclaggio **di denaro**. Tale decisione quadro non è tuttavia abbastanza esaustiva, e l'attuale perseguimento penale del riciclaggio non è sufficientemente coerente per contrastare efficacemente tale fenomeno in tutta l'Unione, portando quindi a lacune nell'attuazione e a ostacoli nella cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri.

² Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001).

Emendamento

(4) La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio² stabilisce dei requisiti relativi alla qualifica come reato del riciclaggio. Tale decisione quadro non è tuttavia abbastanza esaustiva, e l'attuale perseguimento penale del riciclaggio non è sufficientemente coerente per contrastare efficacemente tale fenomeno in tutta l'Unione, portando quindi a lacune nell'attuazione e a ostacoli nella cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri. ***Un esempio di tali lacune nell'attuazione è costituito dall'incremento dei reati informatici connessi al riciclaggio e all'utilizzo delle valute digitali, fattispecie pressoché inesistente in passato.***

² Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio **di denaro** dovrebbe essere sufficientemente uniforme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle categorie designate dal GAFI. Quando delle categorie di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, sono stabilite nel diritto dell'Unione, la presente direttiva fa riferimento alla pertinente legislazione. Ciò garantisce che il riciclaggio dei proventi del finanziamento del terrorismo e del traffico illegale di specie selvatiche siano perseguibili negli Stati membri. Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a considerare tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.

(5) La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio dovrebbe essere sufficientemente **ampia e** uniforme in tutti gli Stati membri. ***Gli Stati membri dovrebbero applicare il reato di riciclaggio a tutti i reati che sono punibili con una pena detentiva di un livello definito nella presente direttiva. Nella misura in cui l'applicazione di tali soglie per le sanzioni non lo preveda già, gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle categorie designate dal GAFI, tra cui l'evasione, la frode e l'elusione nel settore fiscale nonché qualsiasi condotta fraudolenta che comporti l'occultamento di redditi o di utili.*** Quando delle categorie di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, sono stabilite nel diritto dell'Unione, la presente direttiva fa riferimento alla pertinente legislazione. Ciò garantisce che il riciclaggio dei proventi del finanziamento del terrorismo e del traffico illegale di specie selvatiche siano perseguibili negli Stati membri. ***Qualsiasi tipo di partecipazione perseguibile alla commissione di un reato-presupposto o di attività di riciclaggio, quali la partecipazione, l'associazione o il concorso allo scopo di commetterli, il tentativo di commetterli, nonché l'assistenza, l'istigazione, il favoreggiamento e la consulenza per la loro commissione, dovrebbe essere considerato un'attività criminosa ai fini della presente direttiva.*** Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a considerare tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) *Ai fini della presente direttiva, per traffico illecito di merci rubate ed altre merci si intende tra l'altro il traffico illecito di petrolio grezzo, armi, stupefacenti, tabacco e prodotti del tabacco, metalli e minerali preziosi, opere culturali e altri oggetti di rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché di avorio e di specie selvatiche.*

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 6

(6) I reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette dovrebbero rientrare nella definizione di "attività criminosa", in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI. Considerato che in ciascuno Stato membro reati fiscali diversi possono costituire un'attività criminosa perseguibile mediante le sanzioni di cui alla presente direttiva, le definizioni di reati fiscali previste dalle normative nazionali possono divergere. ***Non vi è tuttavia*** l'obiettivo di armonizzare le definizioni di reati fiscali nella legislazione nazionale degli Stati membri.

(6) I reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette dovrebbero rientrare nella definizione di "attività criminosa", in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI. Considerato che in ciascuno Stato membro reati fiscali diversi possono costituire un'attività criminosa perseguibile mediante le sanzioni di cui alla presente direttiva, le definizioni di reati fiscali previste dalle normative nazionali possono divergere. ***Sebbene non si persegua*** l'obiettivo di armonizzare le definizioni di reati fiscali nella legislazione nazionale degli Stati membri, ***l'esistenza di definizioni divergenti di reati fiscali non dovrebbe ostacolare la cooperazione internazionale nei procedimenti penali per riciclaggio.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 7

(7) La presente direttiva non dovrebbe

(7) La presente direttiva non dovrebbe

applicarsi al riciclaggio in relazione a beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che è disciplinato da norme specifiche stabilite nella direttiva 2017/XX/UE³. Ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri **adottano**, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

³ Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del x x 2017, sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L x del xx.xx.2017, pag. x).

applicarsi al riciclaggio in relazione a beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che è disciplinato da norme specifiche stabilite nella direttiva 2017/XX/UE³. **Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero comunque avere la possibilità di recepire la presente direttiva e la direttiva 2017/XX/UE adottando un unico quadro globale a livello nazionale.** Ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri **sono tenuti ad adottare**, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

³ Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del x x 2017, sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L x del xx.xx.2017, pag. x).

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Qualora l'attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento *o* l'occultamento *e* la dissimulazione attraverso il sistema finanziario, apportando un danno supplementare oltre a quello già causato dal reato-presupposto – ad esempio un danno all'integrità del sistema finanziario – , ***tale attività dovrebbe essere punita separatamente. Gli Stati membri dovrebbero quindi provvedere affinché tale condotta sia perseguibile anche quando è posta in atto dall'autore dell'attività criminosa che ha generato tali beni (il cosiddetto autoriciclaggio).***

Emendamento

(8) ***Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio siano perseguibili anche quando sono posti in atto dall'autore dell'attività criminosa attraverso la quale sono stati ottenuti tali beni ("autoriciclaggio").*** Qualora, ***in tali casi***, l'attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento, ***la conversione***, l'occultamento *o* la dissimulazione attraverso il sistema finanziario, apportando un danno supplementare oltre a quello già causato dal reato-presupposto – ad esempio un danno all'integrità del sistema finanziario, ***mettendo in circolazione beni derivanti da un'attività criminosa e occultandone così***

l'origine illecita –, tale attività dovrebbe altresì essere perseguibile.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Affinché la **qualifica come reato del riciclaggio di denaro sia uno strumento efficace contro la criminalità organizzata**, **non** dovrebbe essere necessario determinare **i dettagli del reato da cui provengono** i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo. **Uno Stato membro può stabilire come prerequisito il fatto che il reato-presupposto, se fosse stato commesso sul suo territorio, sarebbe stato perseguibile penalmente ai sensi della legislazione nazionale.**

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Affinché la **lotta al riciclaggio mediante misure di diritto penale sia efficace, la condanna** dovrebbe essere **possibile senza che sia** necessario determinare **con precisione da quale reato-presupposto provengano** i beni, né tantomeno richiedere che, per tale reato, esista una condanna precedente o simultanea. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere impedito dal mero fatto che il reato-presupposto sia stato commesso in un altro Stato membro o paese terzo, **fatte salve le condizioni di cui alla presente direttiva.**

(9 bis) **È nell'interesse della giustizia che le persone accusate di un reato ai sensi della presente direttiva abbiano l'opportunità di presentare le proprie argomentazioni e di contestare le accuse mosse contro di loro, e che abbiano accesso alle osservazioni e alle prove a loro carico. Se da un lato i casi riguardanti il terrorismo e il finanziamento del terrorismo sono di natura grave, dall'altro lato esiste un**

interesse prevalente a comunicare alle persone l'essenza delle accuse a loro carico quando si prospettano per loro misure coercitive da parte dello Stato, in modo che possano fornire istruzioni efficaci al loro avvocato o all'avvocato speciale. La presente direttiva dovrebbe altresì rispettare il principio della parità delle armi tra le parti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Il compito di decidere, in situazioni concrete e oggettive, se siano stati commessi reati concorrenti o un unico reato dovrebbe spettare agli organi giudiziari competenti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La presente direttiva è volta a qualificare come reato il riciclaggio **di denaro** qualora commesso intenzionalmente. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive. Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di riciclaggio. Gli Stati membri possono ad esempio stabilire che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisca reato.

(10) La presente direttiva è volta a qualificare come reato il riciclaggio qualora commesso intenzionalmente **e con la consapevolezza che i beni derivano da un'attività criminosa**. L'esistenza dell'intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive. **In ciascun caso, all'atto di valutare se i beni derivano da un'attività criminosa e se l'accusato ne era consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'accusato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni.** Poiché la presente

direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di riciclaggio. Gli Stati membri possono ad esempio stabilire che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisca reato.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) È importante che siano rese disponibili in formati aperti informazioni riguardanti la titolarità effettiva di società, fondi fiduciari e altri meccanismi, al fine di impedire che società fittizie anonime ed entità giuridiche simili siano utilizzate per riciclare denaro al fine di finanziare attività terroristiche.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni in caso di commissione dei reati definiti nella presente direttiva. Qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio⁴, o qualora l'autore abusi della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio, gli Stati membri dovrebbero prevedere circostanze aggravanti conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici.

(11) Come effetto deterrente contro il riciclaggio in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire tipi e livelli minimi di sanzioni in caso di commissione dei reati definiti nella presente direttiva. Qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio⁴, o qualora l'autore abusi della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio, ***oppure il denaro o i beni riciclati provengano da attività terroristiche ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio^{4 bis} o l'autore del reato sia una persona politicamente esposta ai sensi***

della direttiva (UE) 2015/849, gli Stati membri dovrebbero prevedere circostanze aggravanti conformemente alle norme applicabili stabilite dai loro ordinamenti giuridici.

⁴ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁴ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

^{4 bis} ***Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).***

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) L'Unione e gli Stati membri dovrebbero prevedere le necessarie disposizioni giuridiche per tutelare le persone che denunciano irregolarità riferendo informazioni sul riciclaggio, anche nei paesi terzi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per combattere il riciclaggio ***di denaro***, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria competenza giurisdizionale per

(12) Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per combattere il riciclaggio, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria competenza giurisdizionale per consentire

consentire alle autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa situazioni in cui un reato è stato commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio.

alle autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa situazioni in cui un reato è stato commesso per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio. ***Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di riciclaggio, è opportuno che i responsabili dell'indagine o dell'azione penale utilizzino strumenti di indagine efficaci e migliorati, come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Tali strumenti dovrebbero essere adeguati alle ultime evoluzioni nel campo della criminalità informatica e del riciclaggio, compreso il riciclaggio effettuato mediante bitcoin, criptovalute e attacchi con ransomware. Il ricorso a tali strumenti, conformemente alla legislazione nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine e dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il personale riceva una formazione adeguata. Inoltre, la natura transfrontaliera delle attività di riciclaggio richiede una risposta intensa e coordinata e una cooperazione all'interno degli Stati membri e tra di essi nonché con e tra le agenzie e gli organismi dell'Unione competenti, fra cui Eurojust ed Europol, nell'ottica di contrastare il riciclaggio. A tal fine, è opportuno fare un uso efficiente degli strumenti e delle risorse disponibili per la cooperazione, come le squadre investigative comuni e le riunioni di coordinamento promosse da Eurojust. Il carattere globale del riciclaggio necessita di un'azione internazionale e impone quindi il rafforzamento della cooperazione da parte***

dell'Unione e dei suoi Stati membri con i pertinenti paesi terzi.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Il riciclaggio, la corruzione, i flussi finanziari illeciti, l'evasione e l'elusione fiscale permangono un ostacolo allo sviluppo sostenibile, colpiscono in modo sproporzionato i paesi in via di sviluppo e rappresentano una grave minaccia per il loro futuro. L'Unione, gli Stati membri e i paesi terzi hanno una responsabilità condivisa per migliorare il coordinamento delle misure adottate per contrastare tali comportamenti negativi e dannosi e allineare tali misure alle loro strategie e politiche di sviluppo.*

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) *Le autorità competenti responsabili del controllo della conformità degli enti creditizi e degli istituti finanziari alla presente direttiva dovrebbero essere in grado di cooperare tra loro e scambiare informazioni riservate, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero disporre di un'adeguata base giuridica per lo scambio di informazioni riservate e cooperare nella più ampia misura possibile, nel rispetto delle norme internazionali applicabili in questo campo. Le informazioni fiscali relative ai registri dei titolari effettivi dovrebbero costituire la*

base dello scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali e altre pertinenti autorità pubbliche di regolamentazione e di contrasto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Il principio del segreto professionale e il diritto alla riservatezza e a un processo equo non dovrebbero essere pregiudicati o violati dalla raccolta e dalla trasmissione, sulla base di un sospetto, dei dati o delle informazioni riguardanti operazioni ordinarie che attengono alla sfera privata delle persone.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) La presente direttiva ottempera ai principi sanciti dall'articolo 2 TUE, rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti, nello specifico, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inclusi quelli sanciti nei titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l'altro, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui anche l'esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e la presunzione d'innocenza, come pure i diritti di indagati e imputati ad avere accesso a un difensore, il diritto di non incriminarsi e il diritto a un processo

equo. Occorre attuare la presente direttiva conformemente a detti diritti e principi, tenendo conto anche della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale in materia di diritti umani.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) terrorismo, compresi i reati di cui alla direttiva **2017/XX/UE**⁷;

⁷ *Direttiva 2017/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (GU x L del xx.xx.2017, pag. x.).*

Emendamento

(b) terrorismo, compresi i ***pertinenti*** reati di cui alla direttiva ***(UE) 2017/541***;

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale;

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera v

Testo della Commissione

(v) tutti ***i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale***, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

Emendamento

(v) tutti ***gli altri*** reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

Emendamento

(a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività ***anche solo*** a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

Emendamento

(c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione ***o della loro utilizzazione***, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro garantisce che le condotte di cui al paragrafo 1 siano qualificate come fattispecie penalmente perseguibili se:

(a) l'autore del reato sospettava o avrebbe dovuto sapere che i beni provenivano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; e

(b) l'autore del reato ha un rapporto contrattuale e una responsabilità verso un soggetto obbligato o è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Affinché i reati di cui ***al paragrafo 1*** siano perseguibili non è necessario stabilire:

2. Affinché i reati di cui ***ai paragrafi 1 e 1 bis*** siano perseguibili non è necessario stabilire:

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni;

(a) l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni, ***laddove l'autorità giudiziaria sia convinta oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base delle circostanze specifiche e di tutte le prove disponibili, che i beni provengono da un'attività criminosa;***

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'identità dell'autore dell'attività criminosa da cui provengono i beni ***o altre circostanze relative a tale attività criminosa;***

Emendamento

(b) l'identità dell'autore dell'attività criminosa da cui provengono i beni;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) tutti gli elementi oggettivi o tutte le circostanze inerenti all'attività criminosa, ove sia accertato che i beni provengono dall'attività in questione;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituisca ***reato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata realizzata, e costituirebbe reato*** ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se fosse stata posta in atto sul suo territorio.

Emendamento

(c) se l'attività criminosa da cui provengono i beni è avvenuta nel territorio di un altro Stato membro o in quello di un paese terzo, qualora la condotta rilevante costituisca ***un'attività criminosa*** ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che attua o applica il presente articolo se fosse stata posta in atto sul suo territorio. ***Gli Stati membri possono inoltre esigere che la condotta in questione costituisca un reato ai sensi della legislazione nazionale dell'altro Stato membro o del paese terzo in cui è stata***

posta in atto, fatta eccezione per i casi in cui:

– la condotta costituisce uno dei reati di cui all'articolo 2, punto 1, lettere da a) a h bis) e da l) a n);

– il paese terzo è identificato dalla Commissione come "ad alto rischio", ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a **quattro** anni, *almeno per quanto riguarda i casi gravi*.

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a **cinque** anni.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva minima non inferiore a due anni, in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 6.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Ciascuno Stato membro provvede

affinché i reati di cui all'articolo 4 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone fisiche responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4, ivi incluso qualora abbiano operato attraverso una persona giuridica, siano punibili anche con sanzioni accessorie quali:*

(a) il divieto temporaneo o permanente di contrarre con la pubblica amministrazione;

(b) l'interdizione temporanea dall'esercizio di un'attività commerciale;

(c) in caso di condanna definitiva, il divieto a lungo termine di candidarsi a cariche elettive o di detenere un posto di dipendente pubblico, intendendo con "lungo termine" l'equivalente di due mandati consecutivi o un minimo di dieci anni.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841^I, **oppure**

(a) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/**GAI**;

- ^{1.} *Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).*

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) i beni oggetto di riciclaggio provengono da uno dei reati di cui all'articolo 2, punto 1, lettere da a) a d) e da f) a m), oppure il riciclaggio è volto a finanziare tali reati;

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) il reato è stato commesso in tutto o in parte nel territorio di una delle giurisdizioni non cooperative elencate dall'Unione oppure utilizzando un sistema informale di trasferimento di valori, azioni al portatore, valute virtuali o corrieri di denaro contante;

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quater) l'autore del reato è una persona politicamente esposta a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che

recepiscono l'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849; oppure

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'autore del reato ha un rapporto contrattuale e una responsabilità verso un soggetto obbligato o è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2015/849/UE, e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale.

Emendamento

(b) l'autore del reato ha un rapporto contrattuale e una responsabilità verso un soggetto obbligato o è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale; **oppure**

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) i beni o il denaro oggetto di riciclaggio hanno un valore pari o superiore a 500 000 EUR.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su una delle seguenti basi:

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio **o a vantaggio di altre persone fisiche o giuridiche** da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica

stessa, su una delle seguenti basi:

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio **della persona giuridica** da parte di una persona soggetta alla *sua* autorità.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a **loro** vantaggio **o a vantaggio di altre persone fisiche o giuridiche** da parte di una persona soggetta alla **loro** autorità.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 6 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

Emendamento

Ciascuno Stato membro provvede affinché una persona giuridica ritenuta responsabile dei reati di cui all'articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 8 – punto 1

Testo della Commissione

(1) l'esclusione di tale persona giuridica dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;

Emendamento

(1) l'esclusione di tale persona giuridica dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici, **compresi i programmi e i fondi dell'Unione**;

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 8 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) il divieto temporaneo o permanente per tale persona giuridica di contrarre con la pubblica amministrazione;

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Confisca dei beni e dei proventi derivanti da attività criminose

1. Gli Stati membri provvedono alla confisca di tutti i beni e i proventi derivanti dalla commissione di una delle attività criminose di cui alla presente direttiva, come pure dei beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

2. Gli Stati membri provvedono alla confisca di tutti i beni e i proventi derivanti dalla commissione di una delle attività criminose di cui alla presente direttiva, come pure dei beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine, in assenza di una condanna penale definitiva quando è intervenuta l'estinzione del reato per morte del reo.

3. Il presente articolo si applica a prescindere dal fatto che il reato di riciclaggio o il reato-presupposto siano stati commessi da una persona fisica o giuridica.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire la cooperazione nel congelamento e nella confisca dei beni derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e dei beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine e, se del caso, possono avvalersi di Eurojust ed Europol ai fini di una cooperazione rapida ed efficace in conformità dell'articolo 10.

^{1 bis} Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014).

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'autore del reato è un suo cittadino.

Emendamento

(b) l'autore del reato è un suo cittadino **o risiede abitualmente nel suo territorio; oppure**

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il reato è commesso a vantaggio di una persona fisica o giuridica stabilita nel suo territorio.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio, nei seguenti casi:

- (a) l'autore del reato risiede abitualmente nel territorio di detto Stato membro;**
- (b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.**

Emendamento 52

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

Emendamento

2 bis. Se uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà l'autore del reato, al fine di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro.

Si tiene conto dei seguenti fattori, in ordine di priorità:

- (a) il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato;**
- (b) la cittadinanza o la residenza dell'autore del reato;**
- (c) il paese d'origine delle vittime;**
- (d) il territorio in cui è stato individuato l'autore del reato.**

Gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il coordinamento dei loro interventi.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Strumenti investigativi

Emendamento

Strumenti investigativi **e cooperazione**

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Ciascuno Stato Membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Emendamento

1. Ciascuno Stato Membro provvede affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, **di un organico sufficiente nonché di misure di formazione, di risorse e di una capacità tecnologica adeguate e mirate**, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. **La formazione e gli strumenti in questione sono adeguati alle ultime evoluzioni nel campo della criminalità informatica e del riciclaggio.**

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per migliorare lo scambio di dati e la cooperazione all'interno dell'Unione nonché per incrementare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali impegnati nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, garantendo

nel contempo un miglior coordinamento tra loro e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione pertinenti, allo scopo di contrastare efficacemente il riciclaggio e incoraggiare i paesi terzi, in particolare quelli identificati dalla Commissione come "ad alto rischio" ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, ad adottare analoghi provvedimenti e riforme. Ciascuno Stato Membro si impegna inoltre a mettere in pratica azioni volte a migliorare lo scambio di informazioni, a livello sia dell'Unione che internazionale, tra le Unità di informazione finanziaria.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che non rifiutino la cooperazione internazionale nei procedimenti penali per riciclaggio in virtù del fatto che la propria legislazione nazionale contempla l'evasione o la frode fiscale solo al di sopra di considerevoli importi non dichiarati o di imposte non versate o in presenza di un ricorso sistematico a manovre fraudolente che costituiscono attività criminose o reati.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al massimo [24

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al massimo [12

mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Emendamento

Entro [12 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Entro [36 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva nella lotta contro il riciclaggio. La relazione valuta altresì l'impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali quali il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti alla difesa o il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato. Sulla base di tale relazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.